

INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze dei controlli sono riassunti in verbali.	
8.	Il metodo di campionamento è basato sull'analisi dei rischi ed è illustrato nel Manuale Operativo	
9.	AGEA riceve gli esiti dei controlli, tramite trasmissione dei verbali e dei rapporti.	
10.	I risultati dei controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
19.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
20.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
21.	Sulla portata dei controlli	Si
22.	Sul formato della relazione	Si
23.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
24.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
25.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
20.	I verbali dei controlli eseguiti da Agecontrol sono disponibili nell'archivio Agea.	

Foraggi

Il Reg. CE 1786/03 istituisce un aiuto alle imprese di trasformazione che vendono foraggi oggetto di un processo di trasformazione (essiccazione o disidratazione).

I controlli amministrativo-contabili sulle domande sono effettuati dall'organo regionale competente per territorio, delegato da AGEA sulla base della convenzione quadro con le Regioni e secondo le procedure stabilite nella circolare AGEA di campagna.

Ad Agrisian sono delegati i controlli incrociati tra i dati particellari dichiarati nella domanda PAC dai produttori di foraggi e quelli indicati nei contratti dagli stessi produttori. Le verifiche in loco sono svolte dalle Regioni, tramite gli organi regionali competenti per territorio, su un campione minimo del 5 per cento del volume lavorato da ciascun trasformatore.

In merito alla convenzione con AGRISIAN si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1. L'accordo è stato opportunamente formalizzato e definisce con precisione gli incarichi da svolgere.	
2. Le procedure sono riassunte in un apposito manuale.	
3. Il manuale delle procedure disciplina anche l'accesso ai documenti.	
4. AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata solo dal servizio tecnico per le quantità riportate nei SAL.	
5. AGEA ha accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6. Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7. In convenzione è previsto che le risultanze dei controlli vengano caricate sulla base dati di Agea, in modo da poter consentire ai produttori di partecipare alla rimozione delle anomalie. Sulla base di tali dati vengono anche applicate le sanzioni.	
8. I controlli effettuati sono riassunti in una check-list.	
9. I criteri di estrazione del campione sono concordati con la U.O. interessata.	
10. I documenti giustificativi presentati ad AGEA non sono sufficienti a garantire che siano stati effettuati tutti i controlli necessari, in quanto nella check-list Agea non si dà evidenza che è stato verificato il controllo effettuato da AGRISIAN, prima dell'effettuazione del pagamento.	
11. I risultati di tutti i controlli sono registrati formalmente su check-list informatica ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE	
12. Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13. Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14. Sulla portata dei controlli	Si
15. Sul formato della relazione	Si
16. Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17. Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18. Sulle procedure relative ai casi controversi	Si

CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI

19. I dati oggetto delle verifiche di AGRISIAN sono disponibili in banca dati.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, circa i compiti svolti dagli organismi regionali competenti per territorio possiamo affermare quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	Dall'esercizio FEAOG 2004, la quasi totalità delle Regioni svolge le funzioni amministrative e di controllo in base ad una Convenzione Quadro.	
2.	Le procedure sono state concordate e trasmesse alle Regioni.	
3.	Nel manuale delle procedure è disciplinato l'accesso alla documentazione.	
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze dei controlli sono trasmessi all'Agenzia assieme alle domande di aiuto.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su verbali concordati con l'Agenzia.	
9.	L'Agenzia riceve copia dei verbali dei controlli effettuati dai funzionari regionali contestualmente alla trasmissione delle domande di aiuto.	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si

15. Sul formato della verbalizzazione di controllo	Si
16. Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17. Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18. Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI	
19. Nel manuale delle procedure sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Trasformazione degli agrumi

Il regime di aiuto comunitario relativo alla trasformazione degli agrumi è istituito con Reg. CE 2202/96, ed è erogato a favore delle Organizzazioni di Produttori (OP) che destinano alla trasformazione le varietà previste dal citato Reg. 2202/96 (arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli).

Le modalità di applicazione sono stabilite dal Reg. CE 2111/03 entrato in vigore nel corso della campagna 2003/2004 che ha modificato il Reg. CE 1092/01 e che stabilisce un regime di controllo fisico, amministrativo e contabile su:

1 le OP, in merito a:

- le superfici destinate ad agrumi (5 per cento);
- i quantitativi consegnati alla trasformazione (20 per cento) al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità;
- la concordanza tra quanto consegnato dai produttori alle OP e quanto conferito dalle OP all'industria (5 per cento dei produttori coperti da contratto);
- gli accordi firmati dai singoli produttori con l'organizzazione di produttori firmataria del contratto, relativamente alla produzione agrumicola consegnata alla trasformazione dalle organizzazioni di produttori e dai singoli produttori (10 per cento degli accordi);
- controlli amministrativi e contabili al fine di verificare che i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori, i quantitativi consegnati alla trasformazione, i certificati di consegna e i quantitativi indicati nella domanda di aiuto corrispondano ai versamenti degli aiuti e agli importi pagati dal trasformatore;

- controlli amministrativi sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi e verifiche incrociate su tutte le particelle dichiarate.
- 2 i trasformatori, in merito a:
- le rese della materia prima in termini di prodotto finito (sul 10 per cento dei prodotti finiti);
 - la documentazione amministrativa relativa al 5 per cento delle partite ricevute ;
 - 10 per cento dei trasferimenti bancari che il trasformatore paga alle OP;
 - controlli amministrativi e contabili al fine di verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute nonché dei dati contabili, che i quantitativi di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime ricevute e i quantitativi di prodotti finiti acquistati corrispondano ai quantitativi di prodotti finiti venduti;
 - almeno una volta all'anno, controlli fisici e contabili sulla totalità delle scorte di prodotti finiti, per verificarne la corrispondenza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.

Agea definisce i criteri di controllo e l'analisi di rischio. All'effettuazione dei controlli sopra citati sono state delegate le Regioni, ad eccezione delle verifiche relative alle superfici (5 per cento) per le quali il soggetto delegato è Agrisian S.c.p.a.:

Agrisian effettua i controlli incrociati sul 100 per cento dei dati inseriti, ed i controlli oggettivi in campo su un campione rappresentativo di almeno il 5 per cento della superficie di ogni O.P. per ciascun codice di prodotto trattato dalla stessa O.P.

Secondo le prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare quanto segue in merito alle Regioni:

Esercizi FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228/01, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di O.P. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea.	
2.	Le procedure sono riassunte in un apposito manuale trasmesso alle Regioni con circolare Agea del 13 maggio 2005	
3.	Nel manuale delle procedure è disciplinato l'accesso alla documentazione.	
4.	La direzione di AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Il manuale delle procedure prevede che le Regioni trasmettano ad Agea una relazione generale sull'attività svolta entro la data indicata nella circolare AGEA di campagna.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su apposite check-lists.	
9.	I verbali sono trasmessi ad Agea, specificando le determinazioni adottate con riferimento agli esiti negativi.	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si

16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate ad AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Nel manuale sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Trasformazione di pomodoro, pesche e pere

L'aiuto è istituito dal Reg CE 2201/96 e disciplinato dal Reg. CE 1535/03, successivamente modificato dal Reg CE 1426/03 e dal Reg CE 444/04 le cui disposizioni nazionali di attuazione sono definite dal DM 04/05/2004. Scopo dell'aiuto è quello di sostenere la produzione di pomodoro, pesche e pere, ed è commisurato al quantitativo consegnato dalle OP alla trasformazione sulla base di contratti stipulati fra le parti.

Alle Regioni sono demandati i controlli sulla validazione di tutti i contratti fra OP e trasformatori, inoltre svolgono controlli fisici su una percentuale del prodotto consegnato, e controlli amministrativi e contabili su:

- 1 le OP, in merito a:
 - i quantitativi consegnati alla trasformazione nella misura del 7 per cento del quantitativo consegnato per la totalità dei contratti stipulati dall'O.P. con più imprese trasformatrici;
 - ai produttori (almeno 5 per cento) coperti dai contratti al fine di verificare per ciascun produttore la concordanza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna e i versamenti dei prezzi;
 - la totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi.

- 2 i trasformatori, in merito:
 - al rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili (almeno il 5 per cento);
 - alle rese della materia prima in termini di prodotto finito (almeno il 5 per cento dei prodotti finiti);

- alle giacenze esistenti al fine di verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti;
- al 10 per cento dei trasferimenti bancari che il trasformatore paga alle OP;
- ai controlli amministrativi e contabili al fine di verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute nonché dei dati contabili, che i quantitativi di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime ricevute e i quantitativi di prodotti finiti acquistati corrispondano ai quantitativi di prodotti finiti venduti.

Agea definisce i criteri di controllo e l'analisi di rischio, per quanto concerne i controlli fisici previsti dall'art. 18 del Reg CE 1535/03;

- controlli sulle superfici;
- controlli presso le aziende di trasformazione, per almeno il 7 per cento delle consegne relative ad ogni domanda;
- controlli ex post, amministrativi e contabili.

Il controllo per accertare l'effettiva trasformazione ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità, in coerenza con quanto richiesto dall'art. 18 del Reg. CE 449/2001, è effettuato dall'Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA) su un campione pari almeno al 5 per cento del prodotto finito.

AGRISIAN effettua invece i controlli incrociati sul 100 per cento dei dati inseriti nelle domande di aiuto consegnate dai produttori alle OP, ed i controlli oggettivi in campo su un campione rappresentativo del 5 per cento della superficie di ogni O.P. per ciascun codice di prodotto trattato dalla stessa O.P.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare quanto segue: relativamente alle Regioni

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228/01, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di O.P. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea.

2.	Le procedure sono riassunte in un apposito manuale trasmesso alle Regioni con circolare Agea del 13 maggio 2005	
3.	Nel manuale delle procedure è disciplinato l'accesso alla documentazione.	
4.	La direzione di AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Il manuale delle procedure prevede che le Regioni trasmettano ad Agea una relazione generale sull'attività svolta entro la data indicata nella circolare AGEA di campagna.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su apposite check-list.	
9.	I verbali sono trasmessi ad Agea, specificando le determinazioni adottate con riferimento agli esiti negativi.	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate ad AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Nel manuale sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

In merito alla convenzione con l'INCA, si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI		
1.	L'INCA opera sulla base della Convenzione con l'AIMA datata 22 gennaio 1988.	
2.	Le procedure sono contenute nel Regolamento di Ispezione del 1 luglio 2002.	
3.	La convenzione disciplina l'accesso alla documentazione.	
4.	La direzione di AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dall'INCA sono trasmesse ad AGEA al termine di ogni campagna di commercializzazione.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su verbali concordati con l'Agenzia.	
9.	Agea riceve a fine campagna, per ogni azienda di trasformazione controllata, un certificato riassuntivo dei controlli effettuati.	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si

17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Programmi operativi

Il Reg. CE 2200/96 disciplina i programmi operativi intesi al miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli, alla loro valorizzazione commerciale, per una riduzione del volume dei ritiri dal mercato.

Il decreto legislativo 228 del 2001 affida alle Regioni il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP), l'approvazione dei programmi operativi presentati dalle stesse, la verifica delle spese sostenute oggetto di aiuto, i controlli previsti dalla normativa comunitaria.

I controlli demandati alle Regioni per quanto concerne i programmi operativi vertono sulla:

- corretta valutazione ed approvazione dei programmi;
- corretta valutazione ed approvazione delle varianti ai programmi;
- verifica amministrativa ed in loco sulla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei programmi;
- emissione del nulla osta al pagamento per anticipi, saldi parziali e saldi annualità.

Sono state poste in essere procedure formalizzate per l'applicazione del Reg. CE 609/01.

Per quanto concerne l'attività degli enti regionali, ed in particolare i controlli fisici, il Reg. 1433/03 stabilisce che: *"gli stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con un preavviso minimo, procedendo anche a controlli in loco, al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti"*.

I controlli di cui sopra, coerentemente con quanto previsto dal Reg. CE 609/01, successivamente modificato dal Reg. CE 1433/03, sono effettuati su almeno il 20 per cento delle OP ed il 30 per cento dell'importo totale dell'aiuto erogato e mirano a verificare l'attuazione delle misure previste dal programma e l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare, per quanto riguarda i controlli amministrativi, delegati alle Regioni, quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228 del 2001, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di OP. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea,	
2.	Il Manuale operativo delle procedure deve essere aggiornato.	
3.	L'Agenzia ha la possibilità di accedere alla documentazione sottoposta a controllo.	
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni sono trasmesse ad Agea ed al Mipaf.	
8.	I controlli effettuati sono descritti dettagliatamente su appositi verbali, liste e relazioni, concordati con l'Agenzia.	
9.	In caso di anomalie, i verbali conclusivi dovrebbero essere trasmessi ad Agea al fine di consentire l'adozione dei conseguenti adempimenti.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No

14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	In nessun documento sono concordate procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Si rileva che Agea, alla data delle nostre verifiche, non ha ancora aggiornato il manuale operativo.

Tale ritardo è giustificato dal fatto che Agea sta approntando nuove procedure che saranno svolte sul portale SIAN per la gestione delle domande di aiuto.

Ritiri dal mercato

L'art. 23 del Reg. CE 2200/96 stabilisce che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciute (OP) hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi ritenuti opportuni, i prodotti di cui all'all. 2 del predetto Regolamento.

La produzione ortofrutticola non commercializzata è destinata ad appositi centri di ritiro, istituiti dalle stesse OP, per destinazioni alternative al consumo fresco.

Le operazioni di ritiro sono svolte dai commissari delle OP e sono sottoposte al controllo di apposite Commissioni Regionali.

Il Reg. CE 103/04 stabilisce che la Commissione Regionale debba sottoporre a controllo sia amministrativo che fisico le OP, almeno una volta durante l'arco della campagna: i controlli riguardano per ogni prodotto il 100 per cento dei quantitativi totali ritirati ad eccezione della destinazione per beneficenza per la quale il controllo è del 10 per cento.

Oltre a verificare la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, le Regioni devono verificare che il rapporto fra commercializzato e ritirato sia contenuto nei limiti previsti dal Reg. Comunitario 2200/96 art. 23, per l'erogazione dell'aiuto al produttore.

Viene previsto dal Reg. 103/04, per ogni OP, un controllo del 10 per cento delle domande di pagamento.

Per ciò che concerne l'accordo formale tra l'Agenzia e le Regioni per le funzioni delegate a queste ultime, vale quanto detto per i programmi operativi.

Si segnala che a luglio 2006 l'Agea ha emanato il nuovo manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE 103/04. In particolare in tale manuale è prevista la verifica e il controllo, da parte degli Organismi Regionali, del 100 per cento anche per il prodotto destinato alla beneficenza.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, relativamente alle regioni possiamo affermare quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228 del 2001, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di OP. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea.
2.	A luglio 2006 è stato emanato il manuale operativo delle procedure ai sensi del Reg CE 103/04.
3.	L'Agenzia ha la possibilità di accedere alla documentazione sottoposta a controllo.
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	Non è prevista la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni sono trasmesse ad Agea ed al Mipaf.

8.	I controlli effettuati sono descritti dettagliatamente su appositi verbali, liste e relazioni, concordati con l'Agenzia.	
9.	In caso di anomalie, i verbali conclusivi dovrebbero essere trasmessi ad Agea al fine di consentire l'adozione dei conseguenti adempimenti.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	In nessun documento sono concordate procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Ristrutturazione vigneti

Il Reg. CE 1493/99 istituisce un regime di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con l'obiettivo di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

Le Regioni predispongono e presentano piani annuali sulla riconversione e ristrutturazione vigneti nell'ambito di un comitato ad hoc presso il MIPAF, in cui è presente anche l'AGEA per l'approvazione degli stessi.

I controlli amministrativi sono effettuati dalle Regioni sulla totalità delle domande.

I controlli in loco sono effettuati dalle regioni interessate:

- sulle domande a collaudo, per il 100 per cento delle domande in quanto il diritto all'aiuto è riconosciuto previa verifica dei lavori eseguiti;

- sulle domande di aiuto anticipato su un campione non inferiore al 5 per cento.

L'AGEA mette a disposizione sul portale SIAN le funzioni per la presentazione delle domande, l'istruttoria ed il controllo con il SIGC. E' stato anche predisposto il manuale delle procedure delegate alle regioni.

Per ciò che concerne l'accordo formale tra l'Agenzia e le Regioni per le funzioni delegate a queste ultime, vale quanto detto nei paragrafi precedenti.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare quanto segue per quanto riguarda le Regioni:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo con l'Agea.
2.	Le procedure sono state concordate con le Regioni.
3.	Nel manuale delle procedure è disciplinato l'accesso alla documentazione.
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni vengono trasmesse ad Agea tramite il portale SIAN°
8.	I controlli effettuati sono registrati su verbali le cui linee generali sono presenti nel manuale delle procedure.
9.	Le informazioni contenute nei verbali di controllo sono inserite in banca dati tramite il portale SIAN°
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.